



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

## PRINCIPALI NOVITA' FINANZIARIA 2016

È stata pubblicata sul S.O. n. 70 alla G.U. 30.12.2015, n. 302 la **Finanziaria 2016** (Legge 28.12.2015, n. 208) c.d. "**Legge di stabilità 2016**", in vigore dall'**1.1.2016**.

### LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE

Con la modifica dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è **aumentato da € 1.000 a € 3.000** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.

### PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In sede di approvazione è stato **confermato per le Pubbliche Amministrazioni** l'obbligo di pagare gli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di **importo superiore a € 1.000, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici** ex art. 2, comma 4-ter, DL n. 138/2011.

### NUOVI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO

Sono stati **allungati i termini di accertamento** in capo all'Ufficio ai fini IVA / II.DD. di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73 come segue:

- **entro il 31.12 del quinto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);
- **entro il 31.12 del settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è **stato eliminato il raddoppio dei termini** in presenza di violazioni per le quali è scattata la **denuncia per un reato penale** ex D.Lgs. n. 74/2000.

Le novità sopra accennate sono **applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi**.

Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.

### NUOVA RATEAZIONE CARTELLE

Ai **contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione** delle somme dovute a seguito di:

- accertamento con adesione;
- rinuncia all'impugnazione;

è riconosciuta la possibilità di essere **riammessi alla rateazione**, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016.

A tal fine, entro 10 giorni successivi al versamento il soggetto interessato deve trasmettere copia della relativa quietanza all'Ufficio che dispone la sospensione delle somme eventualmente iscritte a ruolo, anche se rateizzate ex art. 19, DPR n. 602/73.

Quest'ultimo **ricalcola le rate dovute** considerando tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci del piano di rateazione originario e, una volta verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Qualora siano versate somme superiori all'importo ricalcolato, le stesse non sono ripetibili.

In caso di **mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive**, il contribuente **decade** dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, **senza ulteriori proroghe**.

### RISCOSSIONE CANONE RAI

Sono state modificate alcune disposizioni contenute nel RD n. 246/38 in materia di **canone RAI** prevedendo in particolare che, **a decorre dall'1.1.2016**:

- il **canone** di abbonamento per uso privato è **ridotto a € 100** (anziché € 113,5) **per il 2016**;
- la mera esistenza di **un'utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica** nel luogo di fornitura, **fa presumere la detenzione di un apparecchio** radio-ricevente.

### RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;



- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; **alla data dell'1.1.2016, non in regime d'impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2016** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**. In sede di approvazione è stata **"unificata" all'8%** la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per le **partecipazioni qualificate / non qualificate** e per i **terreni** (non è più prevista l'aliquota "agevolata" del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).

## **BENI IMMOBILI**

### **IMU - IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI**

In sede di approvazione è stato rivisto il trattamento dell'**unità immobiliare concessa in comodato ad un parente** in linea retta entro il primo grado **che la utilizza come abitazione principale**. Tale fattispecie **non rientra quindi più nella potestà regolamentare del Comune**.

In particolare, ai sensi della citata lett. 0a), **la base imponibile IMU è ridotta del 50%** per le unità immobiliari, **escluse quelle "di lusso" (A/1, A/8 e A/9)**, concesse in comodato a **parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:**

- il contratto sia **registrato**;
- il comodante possieda **un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune** in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato e **risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso Comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve **presentare la dichiarazione IMU** per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

### **IMU - ESENZIONE TERRENI AGRICOLI**

È confermata la rivisitazione della tassazione applicabile ai terreni agricoli. In particolare, è riconosciuta l'esenzione IMU per i terreni agricoli:

- ricadenti **in aree montane e di collina** in base ai criteri individuati dalla **CM 14.6.93, n. 9**;
- **posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP** iscritti alla previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione**;
- ubicati nei Comuni delle **isole minori** di cui all'Allegato A della Legge n. 448/2001;
- **ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

### **IMU - RIDUZIONE IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO**

È disposto che per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98, l'ammontare dell'**IMU dovuta**, così come risultante dall'applicazione dell'aliquota fissata dal Comune, è **ridotto del 25% (va versato il 75%)**.

### **TASI - ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE**

È confermata la modifica del comma 669, Finanziaria 2014, a seguito della quale **l'esenzione TASI** già riconosciuta per i terreni agricoli è estesa alle unità immobiliari adibite ad **abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9)**.

### **TASI - RIDUZIONE TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO**

Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è introdotta una **riduzione dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98.

In particolare, al comma 768, Finanziaria 2014 è aggiunto un **nuovo periodo** in base al quale **"per gli immobili locati a canone concordato ... l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ... è ridotta al 75 per cento"**.

### **IVIE**

È confermata, **l'esenzione IVIE per l'immobile posseduto all'estero che costituisce l'abitazione principale** (comprese le relative pertinenze) nonché la **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tale **esenzione non trova applicazione se l'immobile in Italia risulta di lusso (A/1, A/8 o A/9)**. In tali casi va applicata **l'aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione**, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, **di € 200**, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale.



Per l'immobile abitazione principale di più soggetti, la **detrazione va ripartita tra gli aventi diritto** in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.

#### **REVISIONE / AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI**

È confermato che **a decorrere dall'1.1.2016** la **rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare**, di cui alle **categorie catastali D ed E**, va determinata tramite **stima diretta "tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento"**.

È **possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale** degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità.

**Solo per il 2016**, se l'atto di aggiornamento è presentato entro il **15.6.2016**, la rendita catastale rideterminata ha **effetto dall'1.1.2016**.

Ciò comporta che per la determinazione dell'IMU 2016, in deroga alla regola generale di cui all'art. 13, comma 4, DL n. 201/2011 (rilevanza della rendita catastale risultante all'1.1 dell'anno di imposizione), è possibile considerare la nuova rendita catastale rideterminata

#### **NUOVO REQUISITO "PRIMA CASA"**

In materia di agevolazioni "prima casa", è stato introdotto il **nuovo comma 4-bis** alla Nota II-bis), DPR n. 131/86 in base al quale il soggetto **già proprietario della "prima casa"** può acquistare la **"nuova prima casa"** applicando le **relative agevolazioni** anche se **risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno** dal nuovo acquisto.

#### **DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI**

In sede di approvazione è stata inserita un'interessante agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall'IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il **50% dell'IVA relativa all'acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici**.

La detrazione:

- spetta per gli acquisti **effettuati entro il 31.12.2016**;
- va ripartita in **10 quote annuali**.

#### **DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO**

È disposta la **proroga alle condizioni previste per il 2015**, sia della detrazione per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR che per quelli di **riqualificazione energetica** di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.

In particolare, per le **spese sostenute fino al 31.12.2016** (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione:

- per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** è riconosciuta nella misura del **50%**, su un importo massimo di spesa pari a **€ 96.000**;
- per gli **interventi di risparmio e riqualificazione energetica** è riconosciuta nella misura del **65%**.

#### **BONUS "MOBILI ED ELETTRODOMESTICI"**

È confermata la **proroga della detrazione IRPEF del 50%** su una **spesa massima di € 10.000**, riconosciuta ai soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015).

La detrazione è riconosciuta per le **spese sostenute fino al 31.12.2016**

#### **BONUS "MOBILI GIOVANI COPPIE"**

In sede di approvazione è stata introdotta una **nuova detrazione IRPEF**:

- **riservata alle giovani coppie** (coniugi ovvero conviventi more uxorio);
- che costituiscono **nucleo familiare da almeno 3 anni**;
- in cui **almeno uno** dei 2 **non abbia superato i 35 anni** di età;
- **acquirenti** di un'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale** (la norma non precisa i termini temporali relativi all'acquisto);
- pari al **50%**, su una **spesa massima di € 16.000**, per l'**acquisto di mobili** destinati all'**arredo dell'abitazione**.

Detta spesa deve essere **sostenuta dall'1.1 al 31.12.2016** e la detrazione **va ripartita in 10 quote annuali**.



Tale detrazione **non è cumulabile** né con la **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** né con il **bonus "mobili ed elettrodomestici"**.

## IMPRENDITORI e PROFESSIONISTI

### MAXI AMMORTAMENTI

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, **al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40%** (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000).

Relativamente agli **acquisti di veicoli nuovi** effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto **l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità** di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

Sono **esclusi** dall'incremento gli investimenti:

- in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
- in **fabbricati e costruzioni**;
- nei beni ricompresi nei seguenti gruppi V – XVII – XVIII.

### REGIME FORFETARIO - regime forfetario riservato alle persone fisiche

La principale modifica riguarda **l'aumento del limite dei ricavi / compensi** per ciascuno dei 9 gruppi di attività (non risultano variati i correlati coefficienti di redditività).

### TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ

Codice attività ATECO 2007	Settore	Limiti compensi		Coeff. redditività
		Vigenti	Nuovi	
(10 – 11)	Industrie alimentari e delle bevande	35.000	45.000	40%
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000	50.000	40%
47.81	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	30.000	40.000	40%
47.82 – 47.89	Commercio ambulante di altri prodotti	20.000	30.000	54%
(41 – 42 – 43) – (68)	Costruzioni e attività immobiliari	15.000	25.000	86%
46.1	Intermediari del commercio	15.000	25.000	62%
(55 – 56)	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40.000	50.000	40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000	30.000	78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 –	Altre attività economiche	20.000	30.000	67%



13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)				
---	--	--	--	--

Il citato comma 54 contiene una serie di condizioni per l'accesso al regime in esame. In particolare ai sensi del comma 57 la **nuova lett. d-bis** in base alla quale **non possono avvalersi** del regime in esame i soggetti che **nell'anno precedente** hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) **eccedenti € 30.000**, la condizione **non va verificata** in caso di **cessazione dal rapporto di lavoro**.

In base al citato comma 65 in caso di "nuova" attività è prevista la **riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni**. Ora tale agevolazione è sostituita con la fruizione, per i soggetti che intraprendono una nuova attività, **per i primi 5 anni**, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva **nella misura del 5%** in luogo dell'aliquota ordinaria del 15%. Per beneficiare dell'**aliquota ridotta** è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente **non ha esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

Con una disposizione transitoria, l'applicazione dell'imposta sostitutiva con **aliquota ridotta del 5%** è riconosciuta per il **2016 – 2019** anche ai soggetti che hanno **iniziato l'attività nel 2015** adottando il regime forfetario.

È stato riscritto il citato comma 77 contenente la disciplina previdenziale dei soggetti in esame disponendo che il reddito forfetario costituisce **base imponibile ai fini previdenziali** e che su tale reddito **va applicata la contribuzione ridotta del 35%**.

In precedenza l'agevolazione consisteva nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/90.

#### **ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE**

In sede di approvazione è stata riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:

- è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2015**;
- ha effetto dal 2016;
- richiede il **pagamento entro il 31.5.2016 di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / IRAP dell'8%**.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

#### **DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI**

In sede di approvazione è stato previsto che le **deduzioni forfetarie** ex art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori, **a decorrere dal 2016**, spettano:

- **in un'unica misura** per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

- **nella misura del 35% del predetto importo** per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

#### **ALiquOTA GESTIONE SEPARATA INPS 2016**

L'aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei **lavoratori autonomi**, titolari di partita IVA, **privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016** è confermata nella misura prevista per il 2014, pari al 27%. Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva 2016 è quindi **pari al 27,72%**.

#### **PROROGA AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

Al fine di promuovere una stabile occupazione, sono riproposti a favore dei datori di lavoro privati **sgravi contributivi** per un periodo massimo di **24 mesi** per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Tale sgravio:

- opera per i contratti che decorrono dall'**1.1 al 31.12.2016**;
- consiste nell'esonerazione nella misura del **40%** dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di **€ 3.250 annui**;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L'agevolazione **non spetta**:

- relativamente ai **lavoratori** che siano risultati **occupati a tempo indeterminato** presso qualsiasi datore di lavoro **nei 6 mesi precedenti e per i quali lo sgravio in esame** ovvero **quello previsto** dall'art. 1, comma 118, **Finanziaria 2015** per le assunzioni 2015 siano **già stati usufruiti** relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che **nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2016** hanno **già in essere** con il datore di lavoro un **contratto a tempo indeterminato**.

## **SOCIETA'**

#### **ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA**

È riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. È infatti consentito alle **società di persone / capitali** di assegnare / cedere ai soci gli immobili, **diversi da quelli strumentali per destinazione**, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate.

L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015.

A tal fine è **dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8%** calcolata sulla **differenza** tra:

- **il valore dei beni assegnati**;
- **il costo fiscalmente riconosciuto**.

In mancanza di uno specifico riferimento alla "sostituzione" dell'IVA, quest'ultima va applicata con le **regole ordinarie**.

Per le assegnazioni / cessioni **sogette a imposta di registro** è prevista la **riduzione alla metà** delle relative aliquote e l'applicazione delle **imposte ipocatastali in misura fissa**.

Le **riserve in sospensione d'imposta** annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

In sede di **assegnazione** la società può richiedere che il **valore normale degli immobili** sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per **oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni** e che entro il 30.9.2016 si **trasformano in società semplici**.

#### **RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI**

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2014** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

È possibile **provvedere all'affrancamento, anche parziale**, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

In sede di approvazione è stato disposto che, **limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto** ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1.12.2017 (**2017** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2019), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

## **IVA**

### **RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA**

È confermato il rinvio dell'aumento dell'IVA contenuto nel comma 718, Finanziaria 2015, prevedendo:

- **l'aumento al 13%** dell'aliquota IVA del 10% **a decorrere dal 2017**;
- **l'aumento al 24% a decorrere dal 2017** (in luogo del 25%) e **del 25% dal 2018** (in luogo del

25,5%) dell'aliquota IVA del 22%.

### **NUOVA FATTISPECIE DI REVERSE CHARGE**

E' stata introdotta al comma 6 dell'art. 17, DPR n. 633/72, la **nuova lett. A -quater**) che estende il reverse charge anche alle prestazioni di **servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario**, ex art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, **di una commessa con un Ente pubblico** al quale il consorzio deve applicare l'IVA con il meccanismo dello "split payment" ex art. 17-ter, DPR n. 633/72.

L'efficacia della nuova disposizione è **subordinata all'autorizzazione da parte dell'UE** ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.